COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 15 DEL 29-06-20

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

==========

Simoncini Sara	P	QUATRINI STEFANO	A
ZAMPONI ALBERTO	P	MEDICI SABRINA	P
PRIMUCCI RICCARDO	P	RIZZO MICHELE	A
ZAMPONI GIUSEPPE	P	RIZZO PASQUALE	A
ZAMPONI LUANA	P	IASELLA VINCENZO ANTONIO	A
PAGLIONI LUCIA	P		

==========

Assegnati n. [10] In carica n. [11] Assenti n.[4] Presenti n.[7]

Favorevoli 7
Contrari 0
Astenuti 0

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio
Assume la presidenza l' Ing. Simoncini Sara nella sua qualità di SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

PRIMUCCI RICCARDO
PAGLIONI LUCIA
MEDICI SABRINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 151, comma 7, dell'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, il Consiglio Comunale deve provvedere all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente entro il termine del 30 aprile;

VISTO l'articolo 107, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*», in forza del quale il termine per l'approvazione del rendiconto 2019 è stato prorogato al 30 giugno 2020;

VISTO il Titolo VI del decreto legislativo n. 267/2000, il quale disciplina le modalità di rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;

CONSIDERATO che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene, ai sensi dell'articolo 227, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende:

a) il «*conto del bilancio*» che, ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo n. 267/2000, dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
b) il «*conto economico*» che, ai sensi dell'articolo 229 del decreto legislativo n. 267/2000, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale e rileva il risultato economico dell'esercizio;
c) lo «*stato patrimoniale*» che, ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 267/2000, rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 il rendiconto della gestione comprende tra gli altri:

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (*facoltativo, ex articolo 11 comma* 10, *per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (*facoltativo, ex articolo 11 comma* 10, *per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (*facoltativo, ex articolo 11 comma* 10, *per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);

- il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (*facoltativo, ex articolo 11 comma* 10, *per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);
- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione (*facoltativo, ex articolo 11 comma* 10, *per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);

VISTO il punto 5.4 del «*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*», allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, il quale dispone che, in allegato al rendiconto dell'esercizio, sono indicati gli impegni imputati agli esercizi successivi a quello cui si riferisce il rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura dell'esercizio;

RISCONTRATO che ai sensi dell'articolo 227, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011, sono inoltre allegati al rendiconto della gestione i seguenti ulteriori documenti:

- il prospetto dei dati SIOPE;
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo;
- la relazione dell'Organo di revisione, di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 267/2000;
- l'elenco degli indirizzi Internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, dei rendiconti e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo «*Amministrazione Pubblica*» relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2018;
- il «*piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilanci*o», ex decreto ministeriale 22 dicembre 2015 emanato a termini dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011;

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25 marzo 2019, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (*DUP*) valido per il triennio 2019-2021 e del bilancio di previsione 2019-2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale 13 del 25 marzo 2019, a termini della quale è stato approvato il *piano di assegnazione dei budget per la perfomance* 2019-2021 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI i successivi provvedimenti mediante i quali sono state apportate, in corso d'anno, variazioni in aumento ovvero in diminuzione a detti documenti di programmazione economico-finanziaria;

RICHIAMATA le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 22 luglio 2019 e numero 34 del 15 novembre 2019, di approvazione dell'assestamento generale e della

verifica degli equilibri finanziari del bilancio 2019-2021, rispettivamente ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 11 del 20 maggio 2019, di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018, il cui risultato della gestione finanziaria evidenziava un *«fondo di cassa»* di € 195.220,20 e un *«risultato di amministrazione»* di € **160.075,47** così composto:

descrizione		importo
Risultato di amministrazione	A	**160.075,47**
Parte accantonata	B	44.687,50
Parte vincolata	C	-
Parte destinata agli investimenti	D	-
Parte disponibile	E = (A-B-C-D)	115.387,97

DATO ATTO che in sede di redazione del conto di bilancio 2019 sono stati riportati i valori finali contenuti nel rendiconto 2018 (*cfr. punto 9.3 del principio contabile n. 4/2*), con particolare riguardo:

⇒ al *fondo di cassa* iniziale, pari a € 195.220,20;
⇒ al *fondo pluriennale vincolato di parte corrente*, pari a € 8.532,8;
⇒ al carico dei *residui attivi*, pari a € 143.065,66;
⇒ al carico dei *residui passivi*, pari a € 169.677,5;

RICHIAMATI i provvedimenti a termini dei quali sono state applicate al bilancio di previsione 2019 quote del risultato di amministrazione per complessivi € 108.000,00 così distinte:

provvedimento	n.	data	tipologia	importo
Consiglio Comunale	21	22/7/2019	accantonato	108.000,00
			destinato	-
			libero	
			totale	**108.000,00**

PRECISATO che, conseguentemente, alla data del 31 dicembre 2019 la composizione della parte «*accantonata*», della parte «*vincolata*», della parte «*destinata agli investimenti*» e della parte «*disponibile*» del risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 deve intendersi così aggiornata:

descrizione	importo		
	accertato	utilizzato	disponibile
parte accantonata	29.041,28	-	29.041,28
parte vincolata	8.959,97		8.959,97
parte destinata agli investimenti	108.000,00	108.000,00	-
parte disponibile	14.074,22	13.300,78	773,44
totali	**160.075,47**	**121.300,78**	**38.774,69**

RILEVATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 04 giugno 2020, si è proceduto all'operazione di *riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi* in conformità a quanto sancito dal combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e del punto 9.1 (*La gestione dei residui*) del «*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*» di cui all'allegato 4/2 al citato decreto legislativo n. 118/2011, con i seguenti risultati finali complessivi:

	Descrizione	importo
	residui attivi eliminati	17.649,89
	residui attivi riaccertati	79.911,31
	residui passivi eliminati	15.122,08
	residui passivi riaccertati	27,60
	elenco accertamenti reimputati	227.595,29
	elenco impegni reimputati	227.595,29

a) i *residui attivi* da conservare al 31 dicembre 2019 per complessivi € **223.979,12**;

b) i *residui passivi* da conservare al 31 dicembre 2019 per complessivi € **145.153,06**;

DATO ATTO che in sede di redazione del conto di bilancio 2019 sono stati riportati i valori finali contenuti nel rendiconto 2018 (*cfr. punto 9.3 del principio contabile n. 4/2*), con particolare riguardo:

⇒ al *fondo di cassa* iniziale, pari a € 195.220,2;

⇒ al *fondo pluriennale vincolato di parte corrente*, pari a € 8.532,8 ;

⇒ al carico dei *residui attivi*, pari a € 11.950,9;

⇒ al carico dei *residui passivi*, pari a € 54.362,11;

APPURATO che:

⇒ il tesoriere comunale – *Bcc – Banca di credito cooperativo di Filottrano* – in ottemperanza all'articolo 226 del decreto legislativo n. 267/2000 ha reso, per la parte di sua competenza, il conto dell'esercizio finanziario 2019 le cui risultanze di cassa collimano con le scritture contabili del Comune come di seguito riportato:

	segno	gestione		
		residui	competenza	totale
Fondo di cassa al 1° gennaio 2018	+			180.348,40
Riscossioni	+	178.198,08	398.280,29	576.478,37
Pagamenti	-	166.093,30	395.513,27	561.606,57
Saldo di cassa al 31 dicembre 2018	=			**195.220,20**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018	-			-
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018	=			**195.220,20**

⇒ il servizio finanziario dell'Ente ha predisposto il «*conto del bilancio*» dell'esercizio 2019 che presenta le seguenti risultanze finali complessive:

	segno	gestione		
		residui	competenza	totale
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019	+			195.220,20
Riscossioni	+	177.804,66	536.177,01	713.981,67
Pagamenti	-	99.139,15	665.712,84	764.851,99
Saldo di cassa al 31 dicembre 2019	=			**144.349,88**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2019	-			-
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019	=			**144.349,88**
Residui attivi	+	11.950,99	212.028,13	223.979,12
Residui passivi	-	54.362,11	90.790,95	145.153,06
Fondo pluriennale vincolato per le spese correnti	-			8.532,82
Fondo pluriennale vincolato per le spese in conto capitale	-			100.000,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 (A)	=			**114.643,12**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019	15.916,62
Fondo contenzioso	5.524,00
Altri accantonamenti	6.349,51
Totale parte accantonata (B)	**27.790,13**

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	27.265,70
Totale parte vincolata (C)	**27.265,70**

Totale parte destinata agli investimenti (D)	**3.750,00**

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	**55.837,29**

PRECISATO che, per quanto concerne la «*contabilità economico-patrimoniale*», per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti era prevista la facoltà, in base al combinato disposto degli articoli 3, comma 12, e 11-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e degli articoli 222, comma 2, e 233-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, di rinviare la contabilità economico-patrimoniale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 29 aprile 2016, con cui è stato stabilito di rinviare la contabilità economico-patrimoniale all'esercizio 2017;

OSSERVATO che successivamente l'articolo 15-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2019, n. 58, ha novellato l'articolo 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) come segue:

«Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti all'articolo 232, comma 2, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "fino all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011"».

RICORDATO, a tale riguardo, che il Consiglio Comunale in sede di approvazione del rendiconto 2018, giusta deliberazione n. 11 del 20 maggio 2019, non si è avvalso della facoltà sopra menzionata in quanto l'ente si era già adoperato per una prima stesura di un rendiconto secondo le scritture economiche patrimoniali;

DATO ATTO che, conseguentemente, si è proceduto alla redazione della situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre 2019 secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2019;

EVIDENZIATO, a tale proposito, che l'Ente si è avvalso di quanto previsto dal citato decreto ministeriale che ha stabilito che, solo per l'esercizio 2019, al fine di semplificare l'elaborazione della situazione patrimoniale, talune voci del documento possono essere valorizzate con importo pari a «*zero*»;

- AA Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione;
- ACI rimanenze;
- ACII1a crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità;
- ADI ratei attivi;
- AD2 risconti attivi
- PAIIb riserve da capitale
- PAIII risultato economico dell'esercizio;
- PD3 acconti;
- PEI ratei passivi;
- PEII1 contributi agli investimenti
- PEII2 concessioni pluriennali

- PEII3 risconti passivi
- conti d'ordine;

OSSERVATO che, in base al combinato disposto dell'articolo 151, comma 6, dell'articolo 227, comma 5, dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011, è previsto che al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 04 giugno 2020, avente per oggetto: «*Approvazione dello schema del rendiconto della gestione 2019 e della relazione illustrativa*»;

REPUTATO in conformità a quanto stabilito dall'articolo 233-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, come novellato dall'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di non procedere alla redazione del *«bilancio consolidato»*;

VISTO il decreto interministeriale 28 dicembre 2018, recante *«Individuazione di nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2019-2021»* che all'articolo 2, ultimo periodo, recita «*I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020»*;

RILEVATO che dalla verifica degli indicatori relativi alla gestione 2019, desumibili dall'apposita tabella allegata al presente provvedimento ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, non risulta superato nessun indicatore;

DATO ATTO pertanto che il Comune non presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio;

VISTO l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e in particolare i commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del «*saldo di competenza*» (il cosiddetto «*pareggio di bilancio*») e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio;

OSSERVATO che, a partire dal bilancio 2019/2021, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal decreto legislativo n. 118/2011, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza «*non negativo*» e pertanto:

- ✓ gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il «*risultato di amministrazione*» e il «f*ondo pluriennale vincolato*» di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118/2011;
- ✓ cessano degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA, in tal senso, anche la circolare n. 3, protocollo n. 23202 del 14 febbraio 2019, della Ragioneria Generale dello Stato avente per oggetto: «C*ircolare contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere*

dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)»;

RILEVATO che l'articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dispone che gli enti locali alleghino al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari sostenuti derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

TENUTO conto, a tale fine, che nel corso dell'anno 2019 non si è fatto ricorso a contratti relativi a strumenti finanziari derivati e, quindi, tale obbligo non deve essere assolto da parte di questo Comune;

CONSIDERATO che:

- ✓ ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i prospetti dei dati SIOPE (*Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici*) e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto;
- ✓ l'articolo 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2009 dispone che gli enti soggetti alla rilevazione dei dati SIOPE alleghino al rendiconto i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide;
- ✓ lo stesso articolo 2 del predetto decreto prevede che, nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'Ente e del Tesoriere, l'Ente allega al rendiconto una relazione predisposta dal responsabile finanziario, inviata entro venti giorni dall'approvazione del rendiconto alla competente Ragioneria territoriale dello Stato, con cui sono esplicate le cause che hanno determinato tale situazione e le iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE;
- ✓ non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini di cui sopra le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'Ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide, inferiori all'1 per cento;

CONSIDERATO altresì che:

- l'articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 138, dispone che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto, il quale è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'Ente Locale;
- con Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2012, n. 58350, è stato approvato lo schema tipo del prospetto da utilizzare per la rendicontazione delle spese di rappresentanza, da sottoscrivere a cura del Segretario dell'Ente, dal Responsabile del Servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria;

RICORDATO che l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'esercizio 2011 ha

disposto la diminuzione dei costi degli apparati amministrativi con particolare riferimento:

⇒ ai compensi corrisposti ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo da ridursi del 10% rispetto al corrispondente ammontare alla data del 30.4.2010 (*cfr. comma 3*);

⇒ alla spesa per studi e incarichi di consulenza da contenere entro il limite del 20% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (*cfr. comma 7*);

⇒ alla spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza assumibili entro il limite del 20% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (*cfr. comma 8*);

⇒ al divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (*cfr. comma 9*);

⇒ alla spesa per missioni da contenere entro il limite del 50% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (*cfr. comma 12*);

⇒ alla spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione che non deve essere superiore al 50% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (*cfr. comma 13*);

EVIDENZIATO, a tale proposito, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 4 giugno 2012, ha stabilito che i limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010 sono cumulabili e che quindi la verifica del rispetto della normativa andrà effettuata nel complesso;

VISTO l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale dispone il divieto di sostenere spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, con possibilità di deroga esclusivamente per i contratti pluriennali già in essere e con esclusione delle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

APPURATO che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con propria deliberazione n. 28 del 31 dicembre 2013, in riferimento alle misure di contenimento della spesa di funzionamento degli apparati amministrativi, ha affermato che sussiste l'obbligo per gli enti locali di rispettare il tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'Ente, coerentemente con quanto espresso dalla Corte Costituzionale con la sopracitata sentenza n. 139/2012;

VISTI altresì i seguenti ulteriori vincoli e divieti vigenti per l'anno 2019:

❖ non applicazione dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT per i canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali (*cfr. articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012*);

❖ possibilità di effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento, con attestazione da parte dell'Agenzia del demanio,

previo rimborso delle spese, della congruità del prezzo (*cfr. articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98/2011, introdotto dall'articolo 1, comma 138, della legge n. 228/2012*);

- divieto di rinnovo degli incarichi individuali conferiti con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, salvo la possibilità di proroga dell'incarico originario solo in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (*cfr. articolo 7, comma 6, lettera c, del decreto legislativo. n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 1, comma 147, della legge n. 228/2012*);
- obbligo di destinazione dei proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili esclusivamente per la copertura di spese di investimento o, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito (*cfr. articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012*);
- obbligo di prioritaria destinazione della quota del 10% dei proventi da alienazioni immobiliari all'estinzione anticipata dei mutui (*cfr. articolo 56-bis, comma 11, del decreto-legge. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015*);

VISTO l'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo n. 118/2011, il quale dispone che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra, tra l'altro, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate e che la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;

RICORDATO che l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, dispone che gli enti sottoposti al «*patto di stabilità*» (ora cosiddetto «*pareggio di bilancio*»), assicurino la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

TENUTO CONTO che l'Ente è soggetto al vincolo di destinazione di una quota pari ad almeno il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per le finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera c) della legge 29 luglio 2010, n. 120;

CONSIDERATO che, riguardo all'indebitamento, l'articolo 201 del decreto legislativo n. 267/2000, modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che per l'anno 2018 l'importo complessivo degli interessi su prestiti, ivi compresi quelli derivanti da garanzie prestate a favore di terzi, non può superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo esercizio precedente (nella fattispecie l'esercizio 2015);

VISTI i commi 460 e 461 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevedono, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi:

- *realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
- *interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- *spese di progettazione per opere pubbliche* (fattispecie inserita dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017);

APPURATO al riguardo che, per l'esercizio in parola, tali proventi non sono stati utilizzati a copertura di spese correnti;

CONSIDERATO che il principio contabile di competenza finanziaria, previsto dal citato allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, introducendo il «*Fondo crediti dubbia esigibilità*» (*FCDE*) a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha rafforzato l'obbligo di accantonamento al fondo, sulla base di un metodo matematicamente definito;

REPUTATO che, il metodo della «*media ponderata tra quanto accertato e quanto incassato*», applicato sui residui attivi mantenuti nel presente rendiconto, può considerarsi ampiamente sufficiente a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;

PRECISATO che nel corso del 2019, giuste deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 del 05 ottobre 2019, si è provveduto al riconoscimento e finanziamento di «*debiti fuori bilancio*» per complessivi € 4.326,12, di parte corrente;

PRESO ATTO che le citate deliberazioni sono state regolarmente trasmesse alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

RAVVISATO che, come da attestazioni dei Responsabili dei servizi, al 31 dicembre 2019 non sussistono «*debiti fuori bilancio*» da riconoscere;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con le norme in materia di armonizzazione;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione di cui al verbale n: 8 del 21 maggio 2020, acquisita agli atti dell'Ente in data 22 maggio 2020al protocollo n. 4443, con la quale

viene espresso parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019;

ACCERTATO che, giusta comunicazione in data 22 maggio 2020, protocollo n. 4444, il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 e i documenti allegati sono stati resi disponibili ai consiglieri comunali nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal combinato disposto dell'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 22, comma 3 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

RITENUTO, per l'urgenza di attuare con tempestività i successivi molteplici adempimenti correlati con l'approvazione del rendiconto, di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

Con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e di cui n. 7 votanti:

⇒ favorevoli n. 7;
⇒ contrari n. 0 (_____);
⇒ astenuti n. 0;

D E L I B E R A

1) Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 costituito:
   ⇒ dal *«conto del bilancio»* che, redatto secondo il modello di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118/2011, è allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
   ⇒ dallo *«stato patrimoniale»* che, redatto in forma semplificata secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2019, è allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

3) Di dare atto che il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019 riporta le seguenti risultanze finali complessive:

4)

	segno	*gestione*		
		residui	**competenza**	**totale**
Fondo di cassa al 1° gennaio 2019	+			195.220,20
Riscossioni	+	177.804,66	536.177,01	713.981,67
Pagamenti	-	99.139,15	665.712,84	764.851,99
Saldo di cassa al 31 dicembre 2019	=			**144.349,88**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2019	-			-
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019	=			**144.349,88**
Residui attivi	+	11.950,99	212.028,13	223.979,12
Residui passivi	-	54.362,11	90.790,95	145.153,06
Fondo pluriennale vincolato per le spese correnti	-			8.532,82
Fondo pluriennale vincolato per le spese in conto capitale	-			100.000,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 (A)	=			**114.643,12**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019	15.916,62
Fondo contenzioso	5.524,00
Altri accantonamenti	6.349,51
Totale parte accantonata (B)	**27.790,13**

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	27.265,70
Totale parte vincolata (C)	**27.265,70**

Totale parte destinata agli investimenti (D)	**3.750,00**

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	**55.837,29**

stato patrimoniale - attivo	
descrizione	**anno 2019**
immobilizzazioni	1.159.027,62
crediti	208.062,50
disponibilità liquide	168.606,30
totale dell'attivo	**1.535.696,42**

stato patrimoniale - passivo	
descrizione	**anno 2019**
patrimonio netto	1.237.278,94
fondi per rischi e oneri	11.873,51
trattamento di fine rapporto	-
debiti	284.879,16
totale del passivo	**1.534.031,61**

5) Di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione dell'esercizio 2019, distinti per anno di provenienza, così come riaccertati con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 23 marzo 2020, come rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 6 maggio 2020.

6) Di approvare la relazione della Giunta Comunale al rendiconto 2019, di cui alla deliberazione n. 55 del 13 maggio 2020, il cui testo risulta dall'allegato elaborato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta in conformità al combinato disposto dell'articolo 151, comma 6, e dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 267/2000.

7) Di approvare la tabella, redatta ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2018, relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, dalla quale non risulta superato nessun indicatore per cui il Comune non presenta gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio;

8) Di approvare i prospetti delle entrare e delle uscite dei dati SIOPE, dando atto che il totale generale delle riscossioni e dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'Ente corrisponde con i risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE.

9) Di approvare il piano degli indicatori e dei risultati approvato con decreto ministeriale del 22 dicembre 2015.

10) Di approvare il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo nel corso dell'anno 2019, predisposto in conformità al combinato disposto dell'articolo 16, comma 26, del citato decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 e del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, da inviare, entro dieci giorni dall'approvazione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito Internet istituzionale dell'Ente.

11) Di dare atto che nell'Ente non sono presenti strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 203/2008, per cui non è necessario compilare la prevista nota informativa.

12) Di dare atto che, sulla base delle risultanze del rendiconto 2019, sono stati rispettati i seguenti vincoli di legge:

   a) la riduzione della spesa per il personale rispetto alla corrispondente spesa media del triennio 2011/2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296/2006;

   b) la riduzione delle seguenti spese di funzionamento, tenuto conto dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 139/2012 e dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - con deliberazione a 28/2013:

      ⇒ studi e incarichi di consulenza, entro il 75% del limite previsto per il 2014 (20% del corrispondente ammontare dell'anno 2009);

      ⇒ relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, entro il limite del 20% del corrispondente ammontare dell'anno 2009;

- ⇒ missioni, entro il limite del 50% del corrispondente ammontare dell'anno 2009;
- ⇒ attività esclusivamente di formazione, entro il limite del 50% del corrispondente ammontare dell'anno 2009;
- ⇒ acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi, entro il limite del 30% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2011;

c) la destinazione di una quota pari ad almeno il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per le finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992, così come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera c), della legge n. 120/2010;

d) l'importo complessivo degli interessi su prestiti, ivi compresi quelli derivanti da garanzie prestate a favore di terzi, entro il limite del 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del penultimo esercizio (nella fattispecie l'esercizio 2017).

13) Di dare atto che il rendiconto è stato redatto applicando il «*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*», allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011.

14) Di dare atto che, come da attestazioni dei Responsabili dei servizi, al 31 dicembre 2019 non sussistono «*debiti fuori bilancio*» da riconoscere.

15) Di disporre la pubblicazione del rendiconto della gestione sul sito Internet istituzionale in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

16) Di dare atto che al rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 sono allegati:

- ✓ i seguenti documenti così come elencati all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
f) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
g) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione;
j) il prospetto dei dati SIOPE;
k) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza distinti per anno di provenienza e capitolo;

l) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
m) la relazione della Giunta Comunale sulla gestione;
n) la relazione del Revisore dei conti;

- ✓ la nota informativa asseverata dall'Organo di revisione, relativa alla verifica dei debiti e crediti con le proprie società partecipate;
- ✓ la certificazione in ordine alla tempestività dei pagamenti;
- ✓ i seguenti documenti previsti all'articolo 227, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000:
  a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dai soggetti considerati nel gruppo «*Amministrazione Pubblica*»;
  b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
  c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
- ✓ la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 228 del decreto legislativo n. 267/2000,
- ✓ la tabella inerente alla composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (*FCDE*).

17) Di avvalersi, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 233-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, come novellato dall'articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, della facoltà di non procedere alla redazione «*bilancio consolidato*».

18) Di trasmettere la presente deliberazione:

⇒ al Tesoriere Comunale

⇒ alla Banca dati della pubblica amministrazione (*BDAP*) ai sensi del decreto ministeriale del 12 maggio 2016.

Quindi, stante l'urgenza di attuare con tempestività i successivi molteplici adempimenti correlati con l'approvazione del rendiconto, con successiva votazione resa in forma palese da n. 7 consiglieri presenti e di cui n. 7 votanti:

⇒ favorevoli n. 7;

⇒ contrari n. 0 (_____);

⇒ astenuti n. 0

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 28-05-2020 Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 28-05-2020 Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio

IL SINDACO
Ing. Simoncini Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 con pubblicazione numero 128.

Poggio S. Vicino li 30-07-20

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-07-2020 al 14-08-2020, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Poggio S. Vicino li 14-08-20

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio